

8.2.9.3.5. 10.1.5 Coltivazione delle varietà locali, naturalmente adattate alle condizioni locali, a rischio di estinzione

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.9.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione è volta a **sostenere la reintroduzione sul territorio della coltivazione delle varietà naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica di seguito dette “varietà locali a rischio di estinzione”**, al fine di scongiurarne l'estinzione e di tutelare la biodiversità agraria dei territori toscani.

Le suddette *varietà locali a rischio di estinzione*, oggetto del presente sostegno, devono soddisfare le condizioni previste da:

- A. l'articolo 7(2)(4) del regolamento delegato (UE) n. 807/2014;
- B. la Direttiva 2008/62/CE della Commissione del 20 giugno 2008 recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica;
- C. la Direttiva 2009/145/CE della Commissione del 26 novembre 2009 che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall'erosione genetica;
- D. la Direttiva 2008/90/CE della Commissione del 29 settembre 2008 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, relativamente a quelle individuate a rischio di estinzione di cui alla precedente lettera a) ossia solo quelle formalmente riconosciute come tali.

Infatti l'articolo 7(2)(4) del Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 prevede che si preservino risorse genetiche vegetali, naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali (di seguito dette “varietà locali”) e minacciate di erosione genetica. Inoltre prevedono che le risorse genetiche vegetali devono essere considerate come minacciate di erosione genetica purché nel programma siano incluse prove sufficienti di erosione genetica, sulla base di risultati scientifici e di indicatori che permettano di stimare la riduzione delle varietà autoctone/primitive locali, la diversità della loro popolazione e, se del caso, le modifiche nelle pratiche agricole prevalenti a livello locale.

In Toscana tali condizioni sono soddisfatte (così come nella precedente programmazione dello sviluppo rurale) dai *Repertori regionali delle razze e varietà locali della Toscana*, istituiti dalla Legge Regionale 64/2004, che prevede che le varietà autoctone/primitive/adattate alle condizioni locali (dette “varietà locali”) iscritte nei suddetti Repertori, sono:

1. caratterizzate morfologicamente (a volte anche molecolarmente);
2. valutate rispetto al loro reale legame con il territorio;
3. valutate rispetto al rischio di estinzione o meno.

Le varietà locali a rischio di estinzione iscritte nei Repertori, hanno prove di adattamento alle condizioni locali e prove sufficienti di erosione genetica. Tali prove sono costituite dai risultati scientifici ottenuti con progetti specifici e indagini volte ad ottenere dati in grado di stimare il loro grado di rischio di estinzione e

la loro reale autoctonia. I risultati di tali lavori (indagini territoriali e progetti scientifici) sono pubblicati sul sito Internet <http://germoplasma.arsia.toscana.it/Germo/> della Regione Toscana. Tale sito pubblica le schede delle varietà locali toscane che contengono i seguenti dati:

- la caratterizzate morfologica sulla base di caratteri descrittivi UPOV;
- la dimostrazione della loro introduzione da lungo tempo sul territorio della Toscana e la loro integrazione tradizionale nella sua agricoltura e allevamento;
- il rischio di estinzione.

Tali requisiti vengono valutati da apposite commissioni tecnico-scientifiche nominate dal Presidente della Regione Toscana, composte dagli esperti per specie appartenenti ai soggetti scientifici presenti sul territorio regionale e da esperti tecnici rappresentanti degli agricoltori toscani. Tali commissioni esprimono un parere vincolante sul riconoscimento di “varietà locale” alla risorsa genetica esaminata e sul grado di “rischio di estinzione” della stessa. In seguito a tale parere la Regione Toscana provvede all’iscrizione delle varietà locali così riconosciute nella banca dati dei Repertori regionali, pubblicata sul sito Internet sopra citato.

L’operazione contribuisce direttamente alla Focus area 4a) salvaguardia e ripristino della biodiversità, tra l’altro nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell’assetto paesaggistico dell’Europa, in particolare attraverso la tutela del patrimonio di risorse genetiche presenti sul territorio regionale, favorendo la coltivazione di varietà vegetali locali a rischio di estinzione, al fine della tutela della biodiversità e del paesaggio.

L’operazione contribuisce agli obiettivi trasversali:

“Ambiente”, in quanto la reintroduzione sul territorio della coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione della Toscana favorisce la salvaguardia di ambienti, colture e varietà tradizionali e la tutela della biodiversità ; inoltre può contribuire anche alla protezione delle risorse idriche, in relazione alle minore esigenze di acqua e nutrienti delle varietà locali ;

"Cambiamenti climatici", in quanto la diffusione di varietà locali meno esigenti e meno sensibili agli stress climatici può favorire la riduzione dell’impiego di input chimici e idrici e aumentare la resilienza dei sistemi agricoli a condizioni ambientali sub ottimali.

L’operazione si articola in due interventi:

a – coltivazione di varietà locali adattate alle condizioni locali, a rischio di estinzione di **specie erbacee**;

b - coltivazione di varietà locali adattate alle condizioni locali, a rischio di estinzione di **specie legnose da frutto (escluso vite)**.

10.1.5.a Coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione di specie erbacee

Sostegno alla coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione contemporaneamente iscritte nel Repertorio regionale della LR 64/04 suddetto e nel registro nazionale delle varietà come varietà da conservazione di cui alla Direttiva 2008/62/CE, direttiva 2009/145/CE, DLgs 149/2009, Dlgs 267/2010.

L’impegno per la coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione di specie erbacee è quinquennale e prevede il rispetto di una superficie minima di coltivazione. *L’impegno quinquennale può essere annualmente prorogato fino al raggiungimento di 7 anni.*

10.1.5.b Coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione di specie legnose da frutto (escluso vite)

Sostegno alla coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione contemporaneamente iscritte nel suddetto Repertorio regionale della LR 64/04 come varietà locali toscane a rischio di estinzione e nel registro nazionale per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti di cui alla Direttiva 2008/90/CE e all'art. 7 del Decreto Legislativo 25 giugno 2010, n. 124 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

L'impegno per la coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione di specie legnose da frutto è quinquennale e prevede il rispetto di una superficie minima di coltivazione. *L'impegno quinquennale può essere annualmente prorogato fino al raggiungimento di 7 anni.*

L'operazione può essere attivata anche in progetti integrati, territoriali o di filiera.

“L'introduzione di varietà regionali di tipi di colture vecchie, tradizionali o minacciate di estinzione” è riportata nell'Allegato IX al Reg. UE 1307/2013 (4° alinea, del punto 1-1). Tuttavia, questa Regione non intende utilizzare la presente operazione ai fini dell'equivalenza per adempiere all'obbligo di cui all'art. 44 del Reg. UE 1307/2013 “Diversificazione delle colture”.

La determinazione del premio per l'adesione da parte del beneficiario alla presente operazione e ad altre operazioni o misure ha tenuto conto, al fine di evitare sovracompensazioni, degli impegni remunerati e sovrapponibili sia in modo puntuale (stesso impegno) o generico (impegni puntuali rispetto ad impegni raggruppati in una unica voce di costo). Pertanto nel caso in cui gli impegni diversi insistano sulla medesima superficie, il premio è determinato tenendo conto degli eventuali impegni sovrapponibili e remunerati. In altri casi la combinazione delle operazioni è aziendale ma non sulla stessa superficie per cui non si pone un problema di sovracompensazione.

L'operazione 10.1.5 può essere adottata congiuntamente a livello aziendale con le seguenti operazioni/misure che prevedono un premio a superficie: 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 e 11 (cfr. tabella sottostante).

Nel caso in cui impegni diversi insistano sulla medesima superficie, il premio può essere combinato secondo il criterio descritto nel paragrafo Importi e aliquote di sostegno.

Ai sensi dell'art. 47 del Reg. UE 1305/2013, il numero di ettari a cui si applica l'impegno relativamente alle specie erbacee, può variare da un anno all'altro e non si applica ad appezzamenti fissi.

di varietà locali a rischio di estinzione rispetto ad una varietà largamente diffusa.

Il premio non varia se lo stesso beneficiario percepisce o meno i pagamenti diretti.

8.2.9.3.5.3. Collegamenti con altre normative

Normativa sementiera L. 25 novembre 1971, n. 1096, DLgs 149/2009, Dlgs 267/2010.

Normativa sulla commercializzazione del materiale di moltiplicazione di specie frutticole per la produzione di frutti in modo particolare il DLgs 124/2010.

Reg. UE n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune. Titolo VI “Condizionalità” e allegato II dello stesso.

Decreto ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e Delibera di Giunta regionale di recepimento.

8.2.9.3.5.4. Beneficiari

Nel rispetto dell’ Art. 28 (2) (9) del Reg. (UE) 1305/2013, sono gli agricoltori ai sensi del Codice Civile (così come definiti nel precedente paragrafo 8.1 “Descrizione delle condizioni generali”).

8.2.9.3.5.5. Costi ammissibili

Il premio è calcolato in base ai costi aggiuntivi e ai mancati redditi derivanti dalla coltivazione di una varietà locale a rischio di estinzione rispetto ad una varietà simile largamente coltivata

8.2.9.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione iscritte sia nel Repertorio regionale della LR 64/04 che:

- **per le specie erbacee**, nel “registro nazionale delle varietà per la commercializzazione delle sementi” come “varietà da conservazione”. Queste, come di seguito indicato, hanno i seguenti impegni:

- per le varietà di specie agrarie di cui al decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149 di attuazione della Direttiva 2008/62/CE :
 - l’ impegno è quinquennale *e annualmente prorogabile fino a 7 anni*
 - la superficie minima di coltivazione è pari ad 1 ha (ettaro)
- per le varietà orticole di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, di attuazione della Direttiva 2009/145/CE:
 - l’impegno è quinquennale *e annualmente prorogabile fino a 7 anni*

o la superficie minima è pari a 100 metri quadrati;

- **per le specie legnose da frutto (olivo incluso; escluso vite)**, “nel registro nazionale per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti” di cui al decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124 in attuazione della Direttiva 2008/90/CE. Queste, come di seguito indicato, hanno i seguenti impegni:
 - o impegno quinquennale *e annualmente prorogabile fino a 7 anni*
 - o superficie minima di coltivazione relativa ad un minimo di 100 piante. Per ogni pianta coltivata si considerano 20 metri quadrati di terreno.

Incompatibilità:

Per i **Coltivatori Custodi**: rinuncia al rimborso spese forfettario erogato dall'ente Terre Regionali Toscane.

8.2.9.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione tengono conto di quanto emerso dall'analisi SWOT e di quanto indicato nei Fabbisogni e si riferiscono in particolare a elementi di natura territoriale.

La priorità territoriale è attribuita in funzione:

- di particolari vincoli ambientali (aree Natura 2000, parchi o con particolare criticità ambientali, ZVN, aree a rischio erosione e frane)
- del grado di svantaggio (zona montana o soggetta ad altri svantaggi)

8.2.9.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il premio si differenzia secondo le specie di appartenenza:

- varietà agricole: 240,00 euro/ha
- varietà orticole: 600,00 euro/ha
- varietà locali a rischio di estinzione di specie legnose da frutto (olivo incluso; escluso vite): massimo 790,00 euro/ha per una superficie di coltivazione relativa ad un minimo di 100 piante ad ettaro. Per ogni pianta coltivata si considerano 20 metri quadrati di terreno.

In combinazione con l'operazione 10.1.2:

- Olivo e altre arboree: 790 €/ha (esclusi vite e castagneti)
- Seminativi: 240 €/ha

- Ortive: 600 €/ha

Per evitare sovracompensazione viene riconosciuto solo il premio maggiore tra le due operazioni.

In combinazione con la misura 11:

- Olivo e altre arboree: 790 €/ha (esclusi vite e castagneti)
- Seminativi: 244 €/ha
- Ortive: 600 €/ha

Per evitare sovracompensazione viene riconosciuto solo il premio maggiore tra l'operazione e la misura 11.

8.2.9.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi nell'attuazione dell'operazione 10.1.5 sono collegati alle seguenti principali possibili difformità:

- Difformità di superficie soggetta da impegno
- Rispetto degli impegni previsti dall'operazione
- Gradualità delle riduzioni per le inadempienze
- Rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari.
- Controllo sulla combinazione degli impegni

8.2.9.3.5.9.2. *Misure di attenuazione*

- Per le superfici ad impegno utilizzo del SIGC e telerilevamento e controlli in campo
- Per il rispetto degli impegni produzione di documentazione presente in fascicolo aziendale (disponibilità di particolari macchine e/o fatture di contoterzisti, fatture di acquisto sementi, vendita prodotti derivanti dalla coltivazione della varietà locale a rischio di estinzione di cui si chiede il sostegno, autoproduzione delle sementi) e controlli in campo
- Per una corretta determinazione delle riduzioni ed esclusioni è necessario una particolare attenzione alla "pesatura" dell'inadempienza in termini di gravità, entità e permanenza dell'infrazione.
- Per il rispetto degli obblighi di condizionalità e incrocio con i risultati dell'attività di controllo svolti dagli OP per la condizionalità
- Tener conto delle risultanze dell'attività di controllo sul rispetto dei criteri di ammissibilità e degli impegni nella programmazione 2007-2013
- Tener conto delle osservazioni/raccomandazioni derivanti dagli Audit condotti dalla Commissione Europea e dalla Corte dei Conti europea.

8.2.9.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione viene effettuato tramite differenti tipologie di controllo;

- Amministrativo sul 100% delle domande: attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore i beneficiari sono tenuti ad inserire nel sistema informativo la documentazione che garantisce il presupposto per l'adesione alla misura e per l'adempimento degli impegni
- presenza di una regolare fattura di acquisto di sementi di varietà da conservazione (normativa sementiera) di una varietà locale iscritta al Repertorio regionale della LR 64/04;
- presenza di una regolare fattura di acquisto di piante di varietà locali a rischio di estinzione di specie legnose da frutto, iscritte nel Repertorio regionale della LR 64/04 e del registro nazionale per la commercializzazione delle specie frutticole;
- in loco: a) documentale - il controllore verifica i registri aziendali, le fatture di noleggio e acquisto e altra documentazione prevista da normative pertinenti o dalla presente operazione; b) visivo - si sono individuati impegni più facilmente controllabili per loro natura e verificabili in un arco di tempo ampio;
- per i coltivatori custodi, verifica della presenza della rinuncia esplicita al rimborso spese forfettario previsto dalla sottomisura 10.2.

8.2.9.3.5.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Le regole di condizionalità comprendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme (BCAA) previste dall'art. 93 del Reg. UE 1306/2013 ed elencate nell'Allegato II allo stesso, con riferimento ai seguenti settori:

1. ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno
2. sanità pubblica, salute delle piante e degli animali
3. benessere degli animali

Gli impegni relativi ai CGO e alle BCAA sono dettagliati a livello nazionale dal Decreto ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e successivamente a livello regionale da Delibera di Giunta.

Le attività minime stabilite a norma dell'art. 4 par. 1 lett. c) punti ii) e iii) del Reg. UE 1307/2013 sono specificate dal Decreto Ministeriale, n. 6513 del 18 novembre 2014, di attuazione sui pagamenti diretti: "Attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità" e dal *Decreto Ministeriale del 26 febbraio 2015 "Disposizioni modificative ed integrative del decreto 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n.1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013"*.

Per il calcolo dei premi gli impegni aggiuntivi dell'operazione non trovano nella condizionalità una baseline pertinente.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

In relazione agli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, si segnalano:

- il requisito minimo relativo all'uso di fertilizzanti riguarda l'uso di effluenti zootecnici in zone ordinarie o non vulnerabili da nitrati prevede impegni di tipo amministrativo (comunicazioni, piano di concimazione) e tecnico (stoccaggio degli effluenti, rispetto dei massimali previsti di azoto organico per ettaro e divieti spazio temporali per l'utilizzo degli effluenti di allevamento);
- il requisito minimo relativo all'uso di prodotti fitosanitari prevede impegni di tipo tecnico verifica funzionale delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti (dal 2016 controllo funzionale).
- *rispetto delle disposizioni sull'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree di salvaguardia, a far data dalla loro perimetrazione, come stabilito dal "DPGR n.43/R/2018 Regolamento di attuazione dell'articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) - Disposizioni relative alle aree di salvaguardia: piano di utilizzazione per l'impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) e disposizioni per la perimetrazione"*

Delibera GR 348 del 3 aprile 2018 "Disposizioni in merito al principio di precauzione per l'uso del glifosato":

- *per i contratti accesi a partire dal 2019, sussiste il divieto di utilizzo del principio attivo glifosato, nell'UTE oggetto di impegno, a partire dal 15 maggio 2021.*

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Le varietà locali a rischio di estinzione della Toscana sono quelle iscritte nel Repertorio regionale della LR 64/04 sulla tutela e valorizzazione delle razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale della Toscana, consultabile dal sito <http://germoplasma.arsia.toscana.it/Germo/>.

Le varietà da conservazione di cui al registro nazionale per la commercializzazione delle sementi e al

registro nazionale per la commercializzazione delle specie frutticole, tenuti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Per determinare il differenziale di reddito o i maggiori costi derivanti dall'introduzione degli impegni dell'operazione nelle aziende agricole, si utilizza una metodologia di analisi basata sul confronto fra una condizione di non adozione degli impegni previsti ed una condizione di adesione all'operazione stessa.

"L'introduzione di varietà regionali di tipi di colture vecchie, tradizionali o minacciate di estinzione" è riportata nell'Allegato IX al Reg. UE 1307/2013 (4° alinea, del punto 1-1). Tuttavia, questa Regione non intende utilizzare la presente operazione ai fini dell'equivalenza per adempiere all'obbligo di cui all'art. 44 del Reg. UE 1307/2013 "Diversificazione delle colture". Per evitare il rischio di doppio pagamento, la metodologia di calcolo della presente operazione non computa, tra gli impegni, la diversificazione culturale. Infatti, il bilancio complessivo della minore redditività delle specie incluse nelle risorse genetiche vegetali, iscritte al Repertorio regionale, viene fatto per via comparativa con altre varietà largamente diffuse delle stesse specie. Il bilancio considera i maggiori costi della tecnica culturale e dei mezzi tecnici impiegati e i minori ricavi legati alla produzione ottenuta. I dati provengono sia da fonti secondarie (banche dati, studi o indagini esistenti) che da fonti primarie (indagini o studi ad hoc). Pertanto il livello di premio che risulta dal calcolo è completamente svincolato dalla baseline rappresentata dal maggior impegno derivante dall'obbligo di inverdimento. Di conseguenza tale livello di premio è lo stesso sia per le aziende soggette agli obblighi di inverdimento che per quelle non soggette.

Il calcolo dei premi è basato sul margine lordo su base controfattuale, derivante dalla coltivazione di una varietà commerciale, largamente coltivata, con una varietà locale della stessa specie (ossia adattata nel tempo alle condizioni locali) e soprattutto attualmente a rischio di estinzione. I riferimenti di colture prese per il calcolo dei maggiori costi e del minor reddito rispettano la tipologia di varietà agricole di cui alla Direttiva 2008/62/CE della Commissione del 20 giugno 2008 (colture di pieno campo), di varietà orticole di cui alla Direttiva 2009/145/CE della Commissione del 26 novembre 2009 e di varietà di specie legnose da frutto di cui alla Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008.

Per quanto riguarda i tipi di colture considerate come riferimento per le quattro tipologie analizzate (colture di pieno campo, orticole, piante legnose da frutto ed olivo) si sono considerati i costi variabili relativi al costo di produzione ad ettaro; il ricavo è il valore della produzione lorda vendibile (PLV), ad ettaro.

8.2.9.3.6. 10.2. Sostegno alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura

Sottomisura:

- 10.2 - sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura

8.2.9.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura, in attuazione di quanto previsto dal paragrafo 9 , dell' Art. 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, prevede un sostegno alla conservazione, all'uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura, nel rispetto del Regolamento Delegato 807/2014 in particolare dell' Art. 8.

La sottomisura 10.2, prevede un sostegno alle attività di tutela della biodiversità agraria attraverso azioni volte al recupero, conservazione, uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche di interesse agricolo della Toscana, a partire da quelle (n. 702) già recuperato dal 2008 ad oggi, grazie al sostegno previsto dalla precedente programmazione dello sviluppo rurale (PSR 2007/2013). Per non perdere l'importante patrimonio genetico raccolto, caratterizzato e conservato fino ad oggi, risulta fondamentale continuare a sostenere tali attività.

Nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 9, art. 28, Reg. (UE) 1305/2013, secondo il quale per gli interventi non contemplati nei paragrafi da 1 a 8 dello stesso art. 28, gli impegni possono essere rispettati da beneficiari diversi da quelli menzionati al paragrafo 2, e dall'esperienza suddetta e realizzata in questo campo dal 2008 ad oggi, la conservazione e tutela del risorse genetiche autocone a rischio di estinzione, non risulta un'attività redditizia pertanto non interessante e garantita nel tempo da soggetti privati, pertanto solo un ente pubblico che opera nel rispetto della direttiva europea sugli appalti pubblici per l'acquisizione di beni e servizi, può realizzare in proprio e attraverso soggetti esterni (pubblici e privati), le attività necessarie a garantire una corretta conservazione, uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in oggetto, il corretto coordinamento delle attività, la ragionevolezza dei costi, la necessaria competenza per evitare inutili sovrapposizioni, attività non compatibili tra di loro e soprattutto con risultati non confrontabili con altri simili (caratterizzazione).

Con la presente sottomisura 10.2 si intende:

- proseguire la positiva esperienza in termini di recupero, caratterizzazione e conservazione delle risorse genetiche autoctone vegetali e animali a rischio di estinzione della Toscana, con la quale è stato possibile caratterizzare, tutelare e mettere in sicurezza quasi la totalità delle 702 (v. tabella allegata) razze e varietà vegetali locali;
- attivare azioni volte all'uso e sviluppo sostenibile delle stesse risorse genetiche, attraverso le seguenti azioni (Art. 8 del Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014):

a) azioni mirate:

- azioni che promuovono la conservazione "in situ" (coltivatori custodi) ed "ex situ" (banche del germoplasma);
- progetti locali realizzati da soggetti scientifici e non, per la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzo delle risorse genetiche nel settore agricolo, nonché la compilazione di inventari basati sul web sia delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle

risorse genetiche nell'azienda agricola, sia delle collezioni "ex situ" e delle banche dati;

b) azioni concertate: azioni che promuovono lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche nel settore agricolo sia a livello regionale attraverso la "Rete di conservazione e sicurezza", sia nazionale che dell'Unione Europea fra le competenti organizzazioni negli Stati membri;

c) azioni di accompagnamento: azioni di informazione, diffusione e consulenza che coinvolgono azioni non governative ed altre parti interessate, corsi di formazione e preparazione di relazioni tecniche.

Sulla base dell'esperienza positiva sia in termini di semplificazione amministrativa che di risultati raggiunti, realizzata con il precedente PSR 2007/2013, viene pertanto individuato l'ente pubblico Terre Regionali Toscane, soggetto "in house" della Regione Toscana, come beneficiario unico della sottomisura, che assuma in se' tutti gli impegni necessari alla conservazione, uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche autoctone toscane a rischio di estinzione.

Sono escluse dal sostegno della presente sottomisura le attività contemplate dai seguenti tipi di operazione: 10.1.5 "Coltivazione delle varietà locali, naturalmente adattate alle condizioni locali, a rischio di estinzione" e 10.1.4 "Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità" del PSR 2014/2020 della Regione Toscana.

Sono inoltre escluse dal sostegno della presente sottomisura, nell'ambito del miglioramento genetico del patrimonio zootecnico e biodiversità, gli interventi sostenuti dal PSRN, in particolare la gestione e funzionamento dei registri anagrafici nazionali (RR AA), la gestione e funzionamento dei libri genealogici (LL.GG.) e le Associazioni nazionali di razza/specie, ufficialmente riconosciute in quanto gestori dei suddetti RR.AA. e LL.GG. Per la complementarietà con il PSRN si rimanda al capitolo 14.1.2. del presente PSR.

La sottomisura tende a dare una risposta al fabbisogno 11 in materia di tutela della biodiversità agraria. Infatti l'operazione sostiene l'attività di raccolta, conservazione, tutela e di valorizzazione (azioni mirate, concertate e di accompagnamento) delle razze e varietà locali a rischio di estinzione, individuate come tali nei Repertori regionali delle risorse genetiche autoctone, istituiti ai sensi della normativa regionale suddetta(LR 64/04 e relativo regolamento di attuazione di cui al DPGR 1/03/2007, n. 12/R).

La sottomisura contribuisce direttamente alla Focus area 4a) salvaguardia e ripristino della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa, in particolare attraverso la tutela dell'agrobiodiversità.

La sottomisura 10.2 risponde all'obiettivo trasversale "Ambiente" in quanto la reintroduzione sul territorio della coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione della Toscana favorisce la salvaguardia di ambienti, colture e varietà tradizionali e la tutela della biodiversità ; inoltre può contribuire anche alla protezione delle risorse idriche, in relazione alle minore esigenze di acqua e nutrienti delle varietà locali e "Cambiamenti climatici", in quanto la diffusione di varietà locali meno esigenti e meno sensibili agli stress climatici può favorire la riduzione dell'impiego di input chimici e idrici e aumentare la resilienza dei sistemi agricoli a condizioni ambientali sub ottimali.

8.2.9.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale

8.2.9.3.6.3. Collegamenti con altre normative

Legge dello Stato Italiano del 14-2-1994 n. 124 di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la Biodiversità di Rio de Janeiro del 1992

Legge dello Stato Italiano del 6-4-2004 n. 101 di ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001.

D.M. 6 luglio 2012 “Adozione delle linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario”

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici coordinato con il D.L. n. 5 del 9.2.2012)

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE

L.R. 16 novembre 2004, n. 64 “Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale” (LR 64/04)

Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) 1 marzo 2007, n. 12/R (regolamento di attuazione della LR 64/04)

8.2.9.3.6.4. Beneficiari

Nel rispetto dell'Art. 28 (9) del Reg. (UE) 1305/2013 e vista la tipologia di attività sostenuta dalla presente sottomisura (azioni mirate, concertate e di accompagnamento al fine del sostegno alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura) il beneficiario è individuato nell'ente pubblico “Terre Regionali Toscane”, soggetto “in house” della Regione Toscana che opera nel rispetto della direttiva europea sugli appalti pubblici per l'acquisizione di beni e servizi, garantendo la ragionevolezza dei costi.

8.2.9.3.6.5. Costi ammissibili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel precedente paragrafo 8.1 “Descrizione delle condizioni generali”, ai fini della presente operazione sono ammissibili i costi relativi alle seguenti azioni previste dal Regolamento Delegato (UE) 807/2014:

- rimborsi spese forfettari stabiliti a monte e per specie, dalla Regione Toscana, sulla base dell'esperienza della precedente programmazione sullo sviluppo rurale, per il sostegno alla conservazione “in situ” (coltivatori custodi) ed “ex situ” (banche del germoplasma);

- spese per la realizzazione di progetti locali realizzati da soggetti scientifici e non, per la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzo delle risorse genetiche nel settore agricolo, nonché per la compilazione di inventari basati sul web, sia delle risorse genetiche attualmente conservate "in situ", comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche nell'azienda agricola, sia delle collezioni "ex situ" e delle banche dati;
- spese per la promozione e lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche nel settore agricolo sia a livello regionale con la "Rete di conservazione e sicurezza", sia nazionale che dell'Unione Europea fra le competenti organizzazioni negli Stati membri;
- spese per la realizzazioni di azioni di informazione, diffusione e consulenza che coinvolgono azioni non governative ed altre parti interessate, corsi di formazione e preparazione di relazioni tecniche.

8.2.9.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

- la presentazione di un progetto pluriennale, con verifiche annuali, di attuazione delle azioni necessarie (mirate, concertate e di accompagnamento) alla conservazione, uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura, distinte per specie;
- il coordinamento, il controllo e la verificabilità della corretta realizzazione delle attività previste, (raccolta, caratterizzazione, conservazione "in situ" ed "ex situ" e utilizzo delle risorse genetiche autoctone, soprattutto quelle a rischio di estinzione);
- rendicontazione delle spese sostenute e della correttezza tecnico-amministrativa seguita per la realizzazione delle stesse, garantendo la ragionevolezza dei costi, soprattutto in merito al rispetto della direttiva europea sugli appalti pubblici per l'acquisizione di beni e servizi.

8.2.9.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non pertinente.

Terre Regionali Toscane, quale ente pubblico "in house" della Regione Toscana, nel caso di acquisizione di beni e servizi, deve operare nel rispetto della direttiva europea sugli appalti pubblici, tenendo presente i seguenti principi di selezione:

- competenza in materia di raccolta, conservazione, caratterizzazione, tutela e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone della Toscana soprattutto quelle a rischio di estinzione;
- specifica esperienza o capacità professionale in materia
- il regolare possesso di strutture/attrezzature idonee a consentire la corretta conservazione delle risorse genetiche a rischio di estinzione della Toscana.

8.2.9.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo 100% delle spese sostenute e ammissibili.

8.2.9.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.6.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi nell'attuazione dell'operazione 10.2 sono principalmente i seguenti:

- non corretta conservazione “in situ/on farm” delle varietà locali a rischio di estinzione della Toscana, consegnate ai coltivatori custodi;
- non corretta conservazione “ex situ” presso la Banca Regionale del Germoplasma delle razze e varietà locali a rischio di estinzione della Toscana;
- mancata attivazione di progetti specifici sulla conservazione, sviluppo e uso sostenibile delle razze e varietà locali a rischio di estinzione della Toscana,;
- mancato coinvolgimento dei Coltivatori Custodi o degli allevatori di razze autoctone a rischio di estinzione, nei progetti di conservazione, sviluppo e uso sostenibile delle razze e varietà locali a rischio di estinzione;
- mancato monitoraggio sullo stato di conservazione delle varietà locali a rischio di estinzione.

8.2.9.3.6.9.2. *Misure di attenuazione*

- Controllo e verifica sul 100% delle varietà locali a rischio di estinzione della Toscana, al fine di verificarne la corretta conservazione “in situ” ed “ex situ”, nel tentativo di evitarne l'ibridazione, l'inquinamento e la perdita.
- Adozione di un sistema regionale di gestione delle inadempienze attraverso una corretta determinazione delle riduzioni ed esclusioni con particolare attenzione alla “pesatura” dell'inadempienza in termini di gravità, entità e permanenza dell'infrazione;
- Corretta determinazione delle riduzioni ed esclusioni dal sostegno previsto attraverso la “pesatura” dell'inadempienza in termini di gravità, entità e permanenza dell'infrazione
- Verifiche annuali della corretta realizzazione del progetto di conservazione, uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche autoctone toscane, soprattutto quelle a rischio di estinzione; Azioni di rettifica annuali del progetto pluriennale, qualora si verifici la necessità di adattare il progetto alle mutate condizioni locali;
- Valutazione da parte del Settore competente della Giunta Regionale Toscana, della pertinenza, congruità e qualità della proposta di progetto annuale di attuazione della presente sottomisura

8.2.9.3.6.9.3. *Valutazione generale della misura*

Il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura viene effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

- controllo da parte del Settore della Regione Toscana preposto alla validazione della relazione tecnico-finanziaria e rendicontazione delle spese sostenute dal Settore competente;
- verifica amministrativa sulla domanda annuale dell'ente Terre Regionali Toscane;
- controllo da parte del Settore competente della Regione Toscana dell'effettiva realizzazione delle attività previste e della loro corretta realizzazione e rendicontazione;
- verifiche in loco;
- verifiche amministrative e in loco sul 100% delle attività realizzate

8.2.9.3.6.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Non pertinente.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Non pertinente.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Le risorse genetiche oggetto di sostegno della presente sottomisura, sono le razze e le varietà locali a rischio di estinzione della Toscana iscritte nel Repertorio regionale della Legge Regionale 64/04 sulla tutela e valorizzazione delle razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale della Toscana. Il Repertorio regionale attualmente annovera 825 accessioni delle quali 702 sono a rischio di erosione genetica. Il Repertorio regionale è consultabile sul sito <http://germoplasma.arsia.toscana.it/Germo/>, la loro determinazione è avvenuta nella precedente programmazione dello sviluppo rurale. Oggi nel rispetto dell'Art. 7 del Regolamento Delegato 807/2014.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio

finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Non pertinente

8.2.9.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Per questa sezione si rimanda alle singole operazioni.

8.2.9.4.2. Misure di attenuazione

Per questa sezione si rimanda alle singole operazioni.

8.2.9.4.3. Valutazione generale della misura

Per questa sezione si rimanda alle singole operazioni.

8.2.9.5. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Per questa sezione si rimanda alle singole operazioni. Per la parte di condizionalità generale si rimanda al paragrafo 8.1.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per

l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Per questa sezione si rimanda alle singole operazioni.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Le razze e varietà locali a rischio di estinzione della Toscana sono quelle iscritte nel Repertorio regionale della LR 64/04 sulla tutela e valorizzazione delle razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale della Toscana, consultabile dal sito <http://germoplasma.arsia.toscana.it/Germo/>.

Le varietà di cui alla Direttiva 2008/62/CE, alla Direttiva 2009/145/CE e alla Direttiva 2008/90/CE sono tenute con appositi registri nazionali dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Per questa sezione si rimanda alle singole operazioni.

8.2.9.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Per gli impegni pluriennali, ai fini della semplificazione si procede:

1. ad uniformare gli impegni della programmazione 2007-2013 con quelli della programmazione 2014-2020;
2. all'aggiornamento dei premi concessi nella precedente programmazione in quanto interessati da variazioni medie di prezzi e di costi di produzione poichè elaborati con dati antecedenti al 2007;
3. accorpamento dei premi concessi nella precedente programmazione secondo le macro categorie individuate per la nuova programmazione (gruppi di colture).

Nei contratti attualmente in uso, ai beneficiari della precedente programmazione viene data la possibilità di recedere dall'impegno senza l'obbligo di restituzione di quanto già percepito.

L'aggiornamento dei premi non ha effetto retroattivo ma riguarda esclusivamente le annualità future con riferimento alla domanda di pagamento presentata successivamente all'approvazione del PSR 2014-2020.

Coloro i quali terminano l'impegno quinquennale in prossimità del termine di presentazione della domanda per i nuovi impegni sulla programmazione 2014-2020, possono presentare domanda di aiuto. Per l'eventuale

premio concesso si procede ad una decurtazione del premio stesso pari ad una percentuale determinata in base al periodo di sovrapposizione dei due impegni, in modo da garantire che non vi sia un doppio pagamento per uno stesso periodo di impegno.